

## L'AZIENDA DEVE SPECIFICARE

## NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO

## I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Modificato l'art. 2 L. n. 604/66

(Cassazione Sezione Lavoro n. 16896 del 10 agosto 2016, Pres. Amoroso, Rel. Boghetich).

**Il novellato art. 18, comma 6, della legge n. 300** prevede che in caso di vizi di forma attinenti alla motivazione del licenziamento così come richiesta **dall'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604**, nonché nelle ipotesi di violazione della procedura dettata dall'art. **7 della legge n. 300 o di quella prevista dall'art. 7 della legge n. 604**, il giudice debba dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Va sottolineato che la novella del **2012 ha altresì modificato il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 604** imponendo al datore di lavoro di **specificare, nella lettera di licenziamento, i motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo.**